

REGIONE DEL VENETO

BOLLETTINO UFFICIALE

Spedizione in abb. post. sett. - Gr. I/bis (50%)

Anno XXV

VENEZIA, VENERDÌ 1 LUGLIO 1994

N. 54

AI LETTORI

Si comunica che è disponibile il supplemento al n. 42: «Programmi e progetti comunitari. Approvazione documenti di programmazione. Regolamento Cee 20 luglio 1993, n. 2081 (dgr nn. 1622, 1623 e 1624 del 14 aprile 1994)».

Una copia L. 57.000 (dgr n. 6762/1992) più spese postali di spedizione (1 copia: ordinaria-stampe L. 6.200; ordinaria-lettera L. 13.200; espresso L. 16.200), per cui il costo complessivo da versare per una copia, in relazione al tipo di spedizione scelto dal richiedente, sarà rispettivamente di L. 63.200, L. 70.200 e L. 73.200. Nel caso siano chieste più copie, l'ammontare delle spese di spedizione sarà comunicato a mezzo telefono dalla tipografia.

I lettori interessati all'acquisto possono prenotare la pubblicazione presso «La Tipografica srl», S. Polo 2210, 30125 Venezia (tel. 041/5241810, orario 8.00-14.00, sabato chiuso).

Dopo conferma della disponibilità, gli interessati devono versare il relativo importo, comprensivo delle spese di spedizione, sul c.c.p. n. 10259307 intestato a: Regione del Veneto, abbonamenti e inserzioni Bur, Servizio Tesoreria, Venezia, indicando la causale nel cedolino postale.

La richiesta di invio della suddetta pubblicazione, unitamente all'attestazione dell'effettuato versamento, deve essere inviata a «La Tipografica srl», S. Polo 2210, 30125 Venezia.

Si fa presente che la pubblicazione summenzionata è inclusa nel sistema di abbonamento di tipo A (completo).

INDICE GENERALE

	pag.
Sommario	6774
Parte seconda - Sezione prima	
Decreti del Presidente della Giunta regionale	6781
Parte seconda - Sezione seconda	
Deliberazioni della Giunta regionale	6782
Parte terza	
Concorsi (conferimento incarichi, commissioni e diari svolgimento prove)	6793
Appalti e concessioni (aste, licitazioni private, appalti concorso, trattative private e avvisi di gara esperita)	6809
Annunci	6822
Concorsi in scadenza	6907
Parte quarta	
Atti di enti e organi non regionali	6912
Indice per materia	6777
Indice per ente	6778
Indice numerico	6778
Legenda delle sigle	6779
Informazioni sul Bollettino	6915

ANNUNCI

COMUNE DI VENEZIA

Accordo di programma interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Comune di Venezia
Regione del Veneto
Magistrato alle acque

**LA MANUTENZIONE URBANA
DELLA CITTÀ DI VENEZIA**

Accordo di programma

art. 5 della legge - 5 febbraio 1992, n. 139

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Maggio 1993

Redatto da:

Per il Comune di Venezia:

- Dott. Erminio Chiozzotto
- Dott. Armando Danella
- Ing. Pasquale Guidone
- Avv. Giulio Gidoni
- Ing. Sisto Ruggiero
- Dott. Vincenzo Sabato
- Ing. Giovanni Sandri
- Ing. Roberto Scibilia
- Ing. Ivano Turlon
- Arch. Gianni Zanon

Per il Magistrato alle Acque:

- Ing. Franco Ventrucci
- Ing. Alfredo Caielli

Per la Regione Veneto:

- Ing. Roberto Casarin
- Ing. Sandro Boato
- Dott. Giovanni Lanna

Coordinamento:

- Arch. Gianni Zanon
- Ing. Giovanni Sandri

I programmi decennali e le relative documentazioni grafiche sono stati redatti sulla base di elaborati curati dal personale dell'Ufficio tecnico comunale della 6ª ripartizione.

- Geom. Rinaldo Fidati
- Geom. Vittorio Bergamo
- Geom. Marcello Chiosi
- Geom. Davide Girardi

INDICE

Premessa	pag. 6823
1. La manutenzione urbana della città di Venezia	» 6823
2. I settori di intervento per il recupero igienico-edilizio della città	» 6824
3. Legge n. 139/1992 e accordi di programma	» 6826
3.1 Legge n. 139/1992	» 6826
3.2 Accordo di programma	» 6826
3.3 Atto d'intesa e accordi preliminari	» 6826
4. Aspetti giuridici e amministrativi	» 6827
4.1 Legge n. 139/1992 (art. 5) - Rapporto Comune - Privati	» 6827
4.2 Definizione delle competenze sui rii e canali	» 6827
5. Attuazione degli interventi	» 6829
5.1 Legge n. 139/1992 (art. 5) - Interventi a progettazione integrata	» 6829
5.2 Interventi non rientranti nella progettazione integrata	» 6830
5.2.1 Rinnovo delle fognature nell'estuario e nelle aree marginali	» 6831
5.2.2 Rinnovo dei marginamenti, del patrimonio viabile e di arredo urbano	» 6831
5.3 Preparazione e gestione dei siti lagunari per la collocazione dei fanghi dei rii	» 6832
5.4 Gestione delle opere	» 6833
5.5 Informatizzazione del sistema	» 6833
6. Aspetti finanziari	» 6834
7. Programmazione delle opere	» 6834
Appendice	
Accordo di programma tra Magistrato alle Acque, Regione e Comune (art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 139)	» 6902

PREMESSA

L'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992 n. 139 chiede a Stato-Regione-Comune di perfezionare un accordo di programma per l'attuazione degli interventi di manutenzione dei rii di Venezia.

L'occasione di incontro tra le tre istituzioni, responsabili della gran parte degli interventi per la salvaguardia della città, è così importante che è apparso opportuno estendere il tema fissato dalla Legge anche ad altri aspetti, al fine di impostare razionalmente la programmazione della manutenzione urbana di Venezia, che in termini così generali non è mai stata affrontata.

In tale ottica sono stati quindi presi in considerazione sia gli interventi di manutenzione dei rii, che quelli di rinnovo e gestione delle strutture fognarie, che infine quelli di consolidamento dei marginamenti perimetrali dei centri abitati.

Nel presente contributo tecnico la programmazione ha potuto solamente essere impostata, sono stati però messi in luce sin d'ora dei chiari, e semplici, punti fissi di riferimento per l'attuazione degli interventi di manutenzione urbana e sui quali vi è sin d'ora il massimo impegno dei tre soggetti istituzionali, cioè:

- integrazione dei progetti per comprendere e valutare sin dall'inizio in un'unica sede tecnica tutti gli aspetti degli interventi;
- integrazione delle risorse finanziarie nella programmazione delle opere;
- previsione della gestione delle opere realizzate.

Il lavoro qui iniziato deve quindi necessariamente proseguire, con il massimo spirito di collaborazione e con grande concretezza, al fine di adeguare con continuità i programmi di intervento alle effettive disponibilità delle risorse finanziarie e ai ritmi di spendibilità che risulteranno effettivamente possibili in una realtà così complessa come quella di Venezia.

1. LA MANUTENZIONE URBANA

Per «manutenzione urbana» si intende la conservazione e il rinnovo sia del patrimonio edilizio (pubblico e privato) che del patrimonio inerente alle opere di urbanizzazione primaria della città: la viabilità pedonale e carrabile (strade, marciapiedi, ponti, fondamenta), le reti di fognatura e gli altri sottoservizi (linee, manufatti, impianti) le strutture e gli elementi di arredo urbano, la viabilità acquea (rii, sponde).

Un buon livello di manutenzione urbana garantisce la corretta conservazione di un patrimonio di elevatissimo valore economico e, nel caso di Venezia, anche di elevatissimo valore storico e monumentale e incide anche nella qualità della vita dei cittadini che spesso percepiscono con fastidio l'attuale stato di insufficiente manutenzione di strutture che ognuno obbligatoriamente usa nella vita di tutti i giorni.

La legge n. 139/1992, con i finanziamenti previsti, offre l'occasione di intervenire proprio nella «manutenzione urbana» sulla base di un programma pluriennale. Affinché la sua attuazione ottenga il raggiungimento degli scopi prefissi, è necessario che la manutenzione della città sia progettata e

che l'Amministrazione Comunale si doti di una organizzazione efficiente per predisporre i programmi, coordinare gli interventi, attuare i lavori in maniera snella e contrallarne la qualità.

Recenti fenomeni di collasso verificatesi, in una casistica abbastanza significativa, costituiscono un pesantissimo segnale di allarme sul grado di sicurezza assai precario oggi presente.

Per evitare che gli interventi manutentivi siano sempre più di frequente interventi di «protezione civile» occorre che sia effettuata una adeguata «manutenzione preventiva».

C'è in sostanza una scommessa che vale la pena di essere vinta ed è quella di progettare e gestire la manutenzione della città, il che, date le condizioni di degrado attuale, corrisponde a un vero e proprio piano di risanamento. Progettare quindi sia l'esecuzione degli interventi a carattere straordinario che ora servono per ripristinare accettabili condizioni di sicurezza e un decoro livello manutentivo del patrimonio urbano, sia l'effettuazione successiva e programmata dell'ordinaria manutenzione, senza più interruzioni e con continuità.

I moderni mezzi informatici oggi disponibili, assieme al sistema informativo territoriale basato sul fotopiano del 1982, possono costituire dei validi e insostituibili strumenti di lavoro per la gestione e il censimento del patrimonio esistente collegato ad una base cartografica.

A tale scopo è quindi indispensabile che sia progettato ed attivato il sistema informativo per la manutenzione urbana (S.I.M.U.), utilizzando la cartografia automatizzata comunale, finalizzato alla gestione dei seguenti aspetti:

- censimento del patrimonio urbano (opere di urbanizzazione primaria, ponti, rii, viabilità, arredo urbano, ecc.);
- coordinamento degli interventi di straordinaria e ordinaria manutenzione;
- coordinamento degli interventi degli Enti utilizzatori del sottosuolo.

Se il progetto della «manutenzione urbana» viene quindi completato e se assieme ad esso nascono anche le necessarie forme organizzative indispensabili per il coordinamento degli interventi pubblici e privati e per l'esecuzione sollecita dei lavori, nel Centro Storico verrà non solo realizzata l'escavazione generale dei rii, come si attende da troppi anni, ma anche avviato il recupero del degrado edilizio. Soprattutto verranno poste le basi perché la manutenzione della città non sia più una definizione priva di contenuti e un rosario di dimenticanze, ma una serie di interventi definiti e programmati, sia dal punto di vista tecnico che finanziario.

2. I SETTORI DI INTERVENTO PER IL RECUPERO IGIENICO-EDILIZIO

Per introdurre gli auspicabili miglioramenti all'attuale livello manutentivo, occorre individuare i settori di intervento ognuno dei quali esigerà un approccio particolare sia in funzione delle peculiari tematiche tecniche e delle specializzazioni richieste ai soggetti incaricati, sia in funzione degli aspetti relativi alla programmazione e al finanziamento delle opere, sia infine nei riguardi della caratterizzazione del territorio nel quale devono essere realizzate le opere.

I settori di intervento possono così riassumersi:

- a) manutenzione dei rii e del patrimonio edilizio (pubblico e privato) prospiciente i rii;
- b) manutenzione delle sponde nei canali perimetrali lagunari e di navigazione;
- c) manutenzione e rinnovo delle opere igienico-sanitarie nel Centro Storico di Venezia e nelle Isole (Centro Storico e Giudecca, Murano, Burano);
- d) manutenzione e rinnovo del patrimonio viabile e di arredo urbano nel Centro Storico di Venezia e nelle Isole (Centro Storico e Giudecca, Murano, Burano);
- e) manutenzione e rinnovo del patrimonio viabile e di arredo urbano nell'Estuario e nelle Aree Marginali (Lido, Pellestrina, Cavallino-Treporti, S. Erasmo, P.le Roma, Tronchetto, Marittima, S. Marta, Sacca Fisola, S. Elena, ecc.);
- f) manutenzione e rinnovo delle strutture fognarie dell'Estuario e delle Aree Marginali (Lido, Pellestrina, Cavallino-Treporti, S. Erasmo, Piazzale Roma, Tronchetto, Marittima, S. Marta, Sacca Fisola, S. Elena, ecc.);
- g) gestione dei siti lagunari per la collocazione dei fanghi dei rii;
- h) gestione delle opere.

Coordinare ed eseguire interventi di tale disomogeneità nel tessuto veneziano così fragile dal punto di vista statico e così importante per gli aspetti monumentali, esige un approccio progettuale di tipo interdisciplinare (scientifico, storico, tecnico).

I settori sopra elencati risultano nelle competenze di Stato, Comune, Regione, che devono essere necessariamente coordinate nell'ambito degli accordi di programma previsti dalle Leggi vigenti e resi obbligatori per Venezia dall'art. 5 della Legge n. 139/1992 per l'utilizzazione dei relativi finanziamenti.


Il territorio interessato dagli interventi specificati nei punti di cui sopra, è individuato nell'allegata planimetria schematica.

(segue planimetria)



COMUNE DI VENEZIA
UFFICIO TECNICO LL. PP.
Rip. VI Opere Lagunari

Legge n. 139/92 - Accordo di programma (art.5)
Aree soggette a progettazione integrata



	terre emerse - escluse le acque -	superficie totale - con le acque -
Q. 1. S.Marco - Castello - S.Elena	2.8875	10.3295
Q. 2. Cannaregio	1.5500	16.3792
Q. 3. Dorsoduro - S.Croce - S.Polo	2.4375	15.4493
Q. 4. Giudecca - Saccafisola	0.7313	15.3793
Q. 5. Lido - Malamocco - Alberoni	7.6125	47.6177
Q. 6. Pellestrina - S.Pietro in Volta	2.4188	21.7990
Q. 7. Murano	5.4875	34.4984
Q. 8. Burano	0.5625	50.9776
Q. 9. Cavallino - Treporti	32.0125	110.8946
Q. 10. Favaro Veneto - Campalto	46.4412	46.4412
Q. 11. Carpenedo - Bissuola	10.2525	10.2525
Q. 12. Terraglio	6.7815	6.7815
Q. 13. S.Lorenzo - XXV Aprile	4.5207	4.5207
Q. 14. Cipressina - Zelarino - Trivignano	15.4817	15.4817
Q. 15. Piave - 1866	3.2109	3.2109
Q. 16. Chirignago - Gazzera	10.8312	10.8312
Q. 17. Marghera - Catene	31.4633	31.4633
Q. 18. Malcontenta	5.1624	5.1624
TOTALE COMUNE	189.8455	457.4700

COMUNE DI VENEZIA - QUARTIERI



Settori di intervento per il recupero igienico - edilizio

3. LEGGE 5-2-1992 N. 139/1992 E ACCORDI DI PROGRAMMA

3.1 Legge 5-2-1992 n. 139/1992

Nell'attuazione degli interventi relativi alla manutenzione urbana, alle competenze primarie del Comune si sovrappongono quelle della Regione (fognature, disinquinamento) e quelle dello Stato (interventi di protezione delle acque medio-alte con realizzazione delle «insulae», muri di sponda perimetrali e di navigazione, edifici demaniali prospicienti i rii).

È indispensabile quindi superare questa molteplicità di competenze con accordi di programma nei quali siano assicurati il coordinamento delle azioni dei singoli Enti, attraverso la realizzazione di progetti di intervento globali che prevedano correttamente, attraverso l'integrazione delle risorse finanziarie, i tempi di realizzazione delle opere e i loro costi.

Poiché il massimo grado di interconnessione degli interventi si ritrova nell'attuazione della manutenzione dei rii (escavo e restauro fondamentali) e delle opere ad essa collegate (restauri edilizi, risanamenti igienici e fognari, opere di protezione locale dell'acqua alta), la legge n. 139/1992 all'art. 5 prevede che *le seguenti opere*:

- manutenzione dei rii;
- tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii;
- opere igienico-sanitarie nel Centro Storico di Venezia; siano eseguite *in forma unitaria* allo scopo di garantire:
 - omogeneità tecnico-progettuale;
 - coordinamento della fase realizzativa;
 - integrazione delle risorse finanziarie.

D'altra parte occorre tener conto che, sulla base dell'attuale legislazione vigente in Laguna, le *competenze* si possono, schematicamente, così suddividere:

Comune di Venezia: manutenzione dei rii, restauro del patrimonio edilizio comunale prospiciente i rii (ponti, sponde, edifici), erogazione dei contributi per il risanamento igienico-edilizio del patrimonio edilizio privato, interventi d'ufficio in caso di inadempienza degli stessi;

Regione Veneto: opere igienico-sanitarie del Centro Storico di Venezia;

Stato: interventi di protezione dalle acque medio-alte.

L'attuazione degli interventi di cui sopra, impone quindi il soddisfacimento di un requisito di tipo istituzionale (il perfezionamento di un accordo di programma tra Stato-Regione-Comune) al fine di raggiungere un obiettivo di tipo tecnico (esecuzione degli interventi in forma unitaria e coordinata).

Oltre alle competenze sopra elencate, attinenti strettamente al contenuto della legge n. 139/1992, vi è inoltre da tener conto che:

- allo *Stato* compete la manutenzione dei muri di sponda sui canali lagunari e di navigazione, il restauro degli edifici demaniali prospicienti i rii, l'individuazione dei siti di discarica lagunare;

- alla *Regione* compete il rinnovo delle reti fognarie di Lido, Pellestrina e Aree Marginali la cui struttura è di tipo tradizionale, senza le peculiarità presenti in Centro Storico;
- al *Comune* compete la gestione dei servizi di fognatura e depurazione, la gestione del servizio di manutenzione urbana della città la manutenzione dei rii interni del Lido, Pellestrina, S. Pietro in Volta e delle Aree Marginali.

Per superare tale molteplicità di competenze, al fine di introdurre il massimo grado di efficacia alle realizzazioni che dovranno essere intraprese, gli Enti devono provvedere al perfezionamento di un apposito *accordo di programma* nel quale deve essere assicurato il coordinamento delle azioni e devono essere determinati i tempi, le modalità e i necessari finanziamenti.

3.2. Accordo di programma

In generale gli accordi di programma tra Amministrazioni Pubbliche sono previsti e regolamentati dalle seguenti leggi:

- legge regionale n. 40 del 30-4-1990;
- leggi statali n. 142 dell'8-6-1990 e n. 241 del 7-8-1990. Ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 142/1990:
 - l'accordo di programma va promosso dall'Ente che ha la competenza primaria sull'attuazione dell'opera. Nel nostro caso quindi, dal Sindaco che si accorda con il Presidente della Regione e il Presidente del Magistrato alle Acque;
 - per verificare la possibilità di addivenire all'accordo è previsto che il Sindaco *convochi una conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni*;
 - ottenuto il consenso unanime delle parti, l'accordo di programma è approvato con atto formale del Sindaco e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La legge prevede anche l'istituzione di un *Collegio di Vigilanza* sull'esecuzione dell'accordo di programma presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti e dal Commissario di Governo della Regione o dal Prefetto, dal momento che all'accordo partecipa anche l'Amministrazione Statale.

3.3. Atto d'intesa e accordi preliminari

La Legge n. 139/1992 stabilisce che gli interventi di escavo dei rii di competenza del Comune di Venezia e quelli volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel Centro Storico di Venezia di competenza della Regione Veneto siano eseguiti in forma unitaria al fine di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e l'integrazione delle risorse finanziarie.

Per realizzare il predetto obiettivo la citata Legge n. 139/1992 prescrive che il Comune di Venezia la Regione del Veneto e l'Amministrazione Statale competente alla realizzazione degli interventi per insulae concludano un accordo di programma ex art. 27 Legge n. 142/1990 allo scopo di individuare le linee programmatiche di intervento così da garantire la perfetta esecuzione delle diverse attività che incidono sul medesimo tessuto urbano.

Le Amministrazioni interessate hanno già definito un accordo preliminare la cui firma è stata posta il 19 dicembre 1992 in occasione della seduta del Comitato misto di cui all'art. 4 della Legge n. 798/1984, nel quale sono stati individuati i punti significativi dell'azione da intraprendere e delle metodologie da adottare. Deve pertanto, essere sottoscritto quanto prima l'accordo di programma nella sua forma definitiva.

4. ASPETTI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI

4.1. Legge n. 139/1992 (art. 5) - Rapporto Comune-Privati

In via preliminare è opportuno precisare che ogni tipo di intervento ipotizzato sugli immobili di proprietà privata, sia sotto il profilo igienico, che, soprattutto sotto il profilo statico deve essere preceduto da una accurata indagine ipocatastrale volta ad individuare i proprietari dei singoli immobili o porzioni di essi, tendenzialmente oggetto di intervento.

Per far ciò è necessario individuare con congruo anticipo i singoli rii o porzioni di essi da sottoporre a scavo in presenza d'acqua o a secco. In seguito a ciò dovrà essere effettuata apposita indagine presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso l'Ufficio Erariale al fine di individuare, come si diceva poc'anzi, i singoli proprietari degli immobili o porzioni degli stessi.

L'art. 5 comma 2° della Legge 5-2-1992, n. 139 limita la possibilità di intervenire d'autorità alle sole fondazioni degli immobili prospicienti i rii.

È escluso l'intervento sostitutivo per motivi di igiene o di pubblica incolumità con le procedure dell'art. 5 suddetto.

Ne consegue che gli interventi relativi alla igiene pubblica e quelli connessi con la pubblica incolumità dovranno essere attuati con le procedure e con gli atti previsti per la tutela dei suddetti interessi pubblici (Legge n. 142/1990 art. 38 «Attribuzione del Sindaco nei servizi di competenza Statale»).

Per quanto riguarda invece gli interventi sulle fondazioni si potrà adottare la seguente procedura:

- 1) notificazione ad ogni singolo proprietario di immobile o di porzione di esso prospiciente i rii della data in cui il rio verrà sottoposto all'escavo, e della quota di contributo concesso (in linea generale ed astratta) per gli interventi di manutenzione e risanamento delle fondazioni;
- 2) qualora infine si ravvisino pericoli per l'igiene pubblica o per la incolumità pubblica il Comune provvederà secondo le norme all'uopo predisposte (art. 38 Legge n. 142/1990).

Prima di procedere allo scavo il Comune verificherà lo stato di consistenza e di *manutenzione delle fondazioni* degli immobili prospicienti il rio stesso, ed individuati i lavori da realizzare nei singoli fabbricati dovrà comunicare al proprietario l'invito ad eseguire le suddette opere.

In detto invito dovrà altresì essere indicato il termine di inizio e di fine lavori.

È evidente che il dettaglio e la specificazione degli interventi manutentori varierà a secondo che si attui uno scavo in presenza d'acqua o a secco.

In ogni caso comunque se il proprietario non inizia i lavori nel termine di 90 giorni il Comune potrà attivare il previsto intervento sostitutivo, anticipando i fondi necessari e recuperandoli successivamente nelle forme previste (cartelle esattoriali).

Il privato potrà comunque autorizzare il Comune a provvedere tramite intervento sostitutivo.

Per gli interventi igienici e/o di pubblica incolumità può essere valutata la possibilità di ricorrere ai finanziamenti in conto capitale «contributi ai privati».

In alternativa può essere graduato percentualmente il contributo sulle fondazioni, per la realizzazione delle fosse settiche nel senso cioè che può essere ammesso a contributo tutto o quasi l'intervento sulle fondazioni.

4.2. Definizione delle competenze sui rii e canali

L'ultimo accordo generale fra l'Amministrazione dello Stato e il Comune di Venezia per la definizione della giurisdizione sui rii della città, risale al 1904 quando con Regio Decreto n. 721 veniva approvata la convenzione per la «determinazione dei rii interni della città e della giurisdizione sui medesimi».

Ad esso sono seguiti solo dei parziali accordi per la risoluzione di problematiche particolari e locali.

È ora necessario che, a distanza di novant'anni, la questione sia affrontata in termini generali ridefinendo le competenze in una apposita convenzione. Nella convenzione del 1904, la giurisdizione sui canali veniva di massima così suddivisa:

- competenza Comunale: tutti i rii, canali e canalette comprese all'interno dei perimetri che definiscono i centri insulari;
- competenza dello Stato: tutti i canali perimetrali dei centri insulari e i relativi marginamenti relativi, i canali e le sponde utilizzabili ad uso pubblico marittimo.


Si dovrà provvedere pertanto ad elaborare una nuova convenzione, che verrà successivamente sottoposta all'approvazione dell'Amministrazione Comunale e dello Stato. È evidente che tale convenzione deve essere accompagnata da una apposita cartografia di dettaglio, al fine di risolvere i casi dubbi ed evitare conflitti di competenza che inevitabilmente si tradurrebbero in mancata manutenzione non solo dei canali, ma anche delle strutture di sponda. Nella tavola di pagina seguente sono riportate di massima le competenze attualmente vigenti sui canali lagunari e sui rii interni.

(segue tavola)



COMUNE DI VENEZIA
UFFICIO TECNICO LL. PP.
Rip. VI Opere Lagunari

Legge n. 139/92 - Accordo di programma (art.5)
Aree soggette a progettazione integrata



LAGUNA DI VENEZIA



- Canali soggetti alla Giurisdizione Marittima Portuale
- Canali e Rii soggetti alla Giurisdizione del Magistrato alle Acque
- Canali e Rii soggetti alla Giurisdizione del Comune di Venezia

5. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per dar corso all'attuazione in maniera adeguata degli interventi elencati al precedente punto 3. è necessario:

- pianificare le opere
- individuare le priorità
- specificare le capacità di spesa annuali
- informatizzare il sistema
- progettare l'assetto organizzativo necessario.

A tale scopo è necessario analizzare il contenuto dei settori di intervento elencati in precedenza (vedi punto 2 di questa relazione).

Nelle schede che seguono vengono analizzate le problematiche, proposti gli strumenti programmatori e le azioni da intraprendere con priorità.

5.1. Interventi a progettazione integrata (art. 5 Legge n. 139/1992). Manutenzione dei rii e del patrimonio edilizio propiciente i rii, manutenzione e rinnovo delle opere igienico-sanitarie, viabilità e arredo urbano.

La realizzazione degli interventi previsti dall'art. 5 della Legge n. 139/1992, partendo dalla manutenzione dei rii, coinvolge ed interessa la conservazione fisica del patrimonio edilizio (pubblico e privato) e delle sue opere di urbanizzazione. I fondi attualmente messi a disposizione dalla Legge sono circa 200 miliardi e consentiranno l'esecuzione degli interventi su ampia parte della città.

È pertanto indispensabile che la programmazione e il finanziamento delle opere siano guidati da un unico piano complessivo di risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia e che la loro attuazione avvenga attraverso progetti integrati che prevedano tutte le opere necessarie superando sia la suddivisione delle competenze tra Comune, Regione e Stato, sia la usuale frammentazione degli interventi in dipendenza delle differenti categorie tecniche (opere igieniche, statistiche, di scavo, ecc.) o specialistiche (murarie, fabbrili, stradali, ecc.).

Nella scheda sotto riportata vengono riassunti i principali elementi identificativi del piano di risanamento igienico ed edilizio che dovrà riguardare un periodo di validità almeno di 10 anni (vedi scheda n. 1) e sulla cui base verranno attuati i diversi progetti integrati.

Scheda n. 1

PIANO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI INTEGRATI PER IL RISANAMENTO IGIENICO ED EDILIZIO DELLA CITTÀ DI VENEZIA

Contenuti

Convenzione per la determinazione dei rii interni e della loro giurisdizione

- revisione ed aggiornamento della Convenzione approvata con R.D. 20-10-1904 n. 721.

Individuazione cartografica delle specificità territoriali

- criteri di identificazione territoriale basati sulle tipologie edilizie e urbanistiche, topografia e altimetria, parametri socio-economici, tipologia delle reti fognarie
- aree progettazione integrata
- aree marginali.

Scavo dei canali e dei rii interni

- scavo per motivi d'urgenza legati alla navigabilità e all'igiene
- scavo in asciutto di tutti i rii.

Restauro delle sponde e delle fondazioni dei fabbricati propicienti i rii

- interventi su edifici comunali
- interventi privati.

Riattivazione dei rii terra

Rinnovo della fognatura comunale e risanamenti igienici

- predisposizione di un progetto generale guida che assicuri il massimo rispetto della struttura architettonico-urbanistica della città
- riabilitazione dei collettori esistenti
- riattivazione fosse settiche
- eliminazione degli scarichi diretti in canale
- realizzazione trattamenti depurativi in loco.

Riassetto del sottosuolo

- realizzazione della cartografia automatizzata
- razionalizzazione dei sottoservizi.

Interventi sulla viabilità

- recupero dei campi
- restauro dei ponti
- restauro delle fondamenta.

Interventi relativi all'arredo urbano monumentale

Interventi relativi al pubblica illuminazione

Interventi relativi al verde urbano

Protezione della città dalle acque alte

- interventi per insulae aventi le caratteristiche di straordinaria manutenzione urbana.

Studi, monitoraggi e controlli

Regolamentazione della viabilità acquea

- definizione dei regolamenti comunali per l'uso dei rii e la loro manutenzione
- definizione dei regolamenti del traffico e limitazione del moto ondoso.

Territorio

Tutte le zone del Centro Storico, Giudecca, Murano e Burano sulla base dell'individuazione cartografica delle specifici-

tà territoriali e sulla base della Convenzione fra Stato e Comune per la definizione della giurisdizione sui rii e canali.

Tempo di redazione del piano

4 mesi.

Ente competente

Comune di Venezia.

Finanziamenti

Comune di Venezia (rii e strutture edilizie prospicienti i rii, viabilità e arredo urbano, contributi ai privati);	L. 129.000.000.000
Regione (opere igienico-sanitarie);	L. 71.000.000.000
Totale	L. 200.000.000.000

Stato (protezione acque alte con interventi ad «insulae») e realizzazione restauri statici dei fabbricati statali.

Priorità di intervento

Le priorità di intervento sono descritte nel programma decennale degli interventi allegato al successivo punto 7 e riguardano principalmente:

- predisposizione dei siti di discarica e classificazione dei fanghi;
- escavo dei rii prioritari segnalati da VV.F. e U.L.S. ed esecuzione dei restauri statici pubblici e privati;
- risanamento sponde Rio Nuovo e stabilizzazione del fondo;
- riapertura dei rii terrè e riattivazione idrauliche (primi lotti di intervento: Rio di Crea e Bacino Orseolo).

Il piano dovrà essere indirizzato dai contenuti dell'accordo di programma Stato-Regione-Comune e costituirà lo strumento di programmazione (tecnica e finanziaria) di tale accordo.

Per la redazione di tale piano dovranno essere utilizzati le seguenti elaborazioni:

- «Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia», approvato con delibera di Consiglio della Regione del Veneto n. 255 del 19 dicembre 1991;
- «Programma Generale degli Interventi» riguardante l'attuazione di studi progettazioni, sperimentazioni, relative all'escavo dei canali e rii interni, alla riattivazione dei rii terrè, allo smaltimento dei fanghi e alla sistemazione degli scarichi di fognatura dei rii, delle banchine e delle fondamenta di Venezia Centro storico, Giudecca, Lido, Murano e Burano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Venezia n. 3991 del 31 luglio 1991;
- «Piano Generale degli Interventi» approvato dal Comitato ex art. 4 della Legge 29 novembre 1984, n. 798 nella adunanza del 19 giugno 1991.

Gli interventi prioritari che devono essere attuati con la

massima urgenza sono citati nella allegata scheda (n. 1) e sono descritti nelle pagine seguenti.

Il programma degli interventi illustrato nella scheda n. 1 e nel programma decennale riportato al punto 7 di questa relazione, affronta in maniera completa tutti i settori di intervento rientranti nel progetto integrato di risanamento previsto all'art. 5 della Legge n. 139/1992:

- escavo dei rii;
- risanamenti statici pubblici e privati;
- risanamenti igienico-sanitari pubblici e privati.

Evidentemente sia per tener conto dell'esigenza di obiettive esigenze di priorità, sia per le differenti tempistiche necessarie per la redazione dei progetti, sia infine per ragioni di organizzazione di cantiere, si è previsto in generale di attuare le opere con una tempistica differenziata.

La prima opera che verrà avviata è quella relativa all'escavazione di una serie di rii per ripristinare la navigabilità su segnalazione del Comando dei VV.F.; a tale operazione verrà abbinato il restauro statico delle sponde e fondazioni pubbliche e private. Tale intervento è diffuso in una parte consistente della città.

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario non vi è dubbio che esso costituisca la parte più complessa, e probabilmente più onerosa, in quanto di deve intervenire sia sui collettori fognari pubblici, sia sulle strutture edilizie pubbliche, sia infine sulle strutture edilizie private.

Per tali aspetti attualmente mancano i progetti di intervento.

Occorrerà dunque predisporre, all'interno del piano programma di cui alla scheda n. 1, un progetto generale guida che assicuri il massimo rispetto della struttura architettonica ed urbanistica della città e delle antiche infrastrutture fognarie pubbliche e private.

Il progetto generale guida sarà redatto secondo i criteri esposti nel «Piano regionale per la prevenzione dell'inquinamento della laguna di Venezia» e nel «programma di attuazione» a suo tempo redatto dal Comune di Venezia.

Coerentemente a tale impostazione il programma decennale di spesa prevede, come opera prioritaria, tra quella a carattere igienico sanitario la riattivazione dei rii terrè e delle fosse settiche pubbliche e private.

Inoltre, dal momento che da parte del Magistrato alle Acque sono già state sviluppate attività progettuali sull'insula dei Tolentini, si ritiene che in tale area possa essere effettuato un intervento coordinato di scavo rii, risanamento statico e igienico e di protezione locale delle acque alte, ultimando la fase progettuale di concerto con il Comune di Venezia al fine di utilizzare gli stanziamenti già deliberati dal Comitato misto di cui all'art. 4 della Legge n. 798/1984.

5.2. Interventi non rientranti nella progettazione integrata

Oltre agli interventi presi in considerazione nei punti precedenti, vi sono degli interventi complementari per la cui realizzazione è necessario istituire un coordinamento temporale e finanziario tra le opere di competenza di Stato, Regione e Comune.

5.2.1. Rinnovo delle fognature

Ai sensi delle vigenti leggi (in particolare Legge Regionale n. 17/1990) competente all'attuazione di tali interventi è la Regione Veneto in accordo con il Comune.

Per altro la Giunta Regionale ha adottato un disegno di Legge di modifica della Legge Regionale n. 17/1990 nel quale è stabilito che le opere di disinquinamento e risanamento, finanziate ai sensi della Legge 29-11-1984, n. 798, 30-11-1980, n. 360 e 29-4-1992 n. 139, siano eseguite dai Comuni interessati e loro consorzi ai sensi della Legge Regionale 16-8-1984, n. 42.

Dal punto di vista strettamente operativo è indispensabile che il rinnovo delle reti di fognatura sia accompagnato dagli interventi di riqualificazione di arredo urbano.

Nella scheda che segue sono sinteticamente esposti gli aspetti principali del problema (v. scheda n. 2).

Scheda n. 2

PIANO PROGRAMMA PER IL RINNOVO DELLE FOGNATURE AL LIDO, PELLESTRINA, CAVALLINO-TREPORTI E AREE MARGINALI DEL CENTRO STORICO E DELLE ISOLE

Contenuti

- Costruzione nuove reti di fognatura con realizzazione contestuale delle pavimentazioni stradali, degli interventi di arredo urbano e degli eventuali muri di sponda;
- Realizzazione delle opere atte ad ottenere delle condizioni igienico-sanitarie locali (riabilitazione collettori, depuratori locali, ecc.) anche se in fase transitoria rispetto al piano di intervento generale;
- Approntamento degli strumenti di gestione della rete fognaria (cartografia automatizzata del sottosuolo, regolamento di fognatura).

Territorio

Lido, Pellestrina, Cavallino-Treporti e Aree Marginali del Centro Storico e delle isole.

Tempo di redazione del piano

4 mesi.

Ente competente

Regione Veneto - Comune di Venezia - Stato.

Finanziamenti

Regione Veneto (fognature)

Comune di Venezia (viabilità, arredo urbano)

Stato (muri di sponda).

Priorità di intervento

Le priorità di interventi sono descritte nel programma decennale di intervento allegato al successivo punto 7 e riguardano principalmente:

- estensione della rete secondaria e principale al Lido e nelle zone marginali del Centro Storico particolarmente precarie (Sacca Fisola, S. Marta, ecc.);
- estensione rete secondaria a Pellestrina e S. Pietro in Volta in coordinamento con gli interventi di protezione dell'acqua alta;
- completamento fognario nelle insulae di Malamocco e Alberoni;
- fognature Cavallino-Treporti.

La programmazione di tali interventi dovrà essere strettamente coordinata tra Stato-Regione-Comune attraverso una pianificazione che verrà definita con le modalità previste nell'accordo di programma.

Gli interventi da attuarsi al Lido, Pellestrina, Cavallino-Treporti e Aree Marginali, dovranno essere realizzati secondo le modalità dell'atto d'intesa tra Comune e Regione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 225 del 16/17 Novembre 1992 e con delibera della Giunta regionale.

Si deve comunque tener presente che in genere gli interventi trattati in questo capitolo, non compresi nel «Progetto Integrato», si riferiscono a rinnovi delle reti di fognatura esistenti, attualmente gestite dal Comune di Venezia, e che pertanto la loro realizzazione riveste carattere di particolare delicatezza anche perché le reti di fognatura attuali presentano numerosi punti di fragilità e precarietà.

L'esecuzione di detti interventi, interferisce in maniera significativa sul contesto urbano e pertanto anche le fasi attuative dovranno venire strettamente coordinate con le esigenze connesse alla praticabilità e vivibilità cittadina.

Si conviene perciò che i progetti esecutivi siano comprensivi anche delle opere di sistemazione finale dei sottoservizi, canalizzazioni e viabilità nonché di arredo urbano.

Per consentire una corretta gestione dell'opera, dovrà essere predisposta, sotto la direzione del Direttore dei lavori, una cartografia automatizzata dell'intervento realizzativo contenente i dati conoscitivi degli altri servizi in sottosuolo. Il supporto cartografico dovrà essere compatibile con quello al Comune di Venezia. Tale documentazione farà parte degli elaborati sottoposti alla Commissione di collaudo in corso d'opera e le spese inerenti alla sua redazione dovranno essere previste negli oneri tecnici del quadro economico di progetto di competenza regionale.

5.2.2. Interventi coordinati per il rinnovo dei marginamenti, del patrimonio viabile e di arredo urbano

Il rinnovo del patrimonio viabile, carrabile e navigabile e di arredo urbano nel Lido e nelle aree marginali del Centro Storico avverrà, oltre che su progetti singoli, soprattutto in occasione degli interventi di rifacimento dei muri di sponda da parte dello Stato e delle strutture fognarie da parte della Regione. Devono essere predisposti dei piani guida che affrontino i temi generali per la riqualificazione degli spazi urbani della viabilità e dell'utilizzo dei materiali (v. scheda n. 3).

Scheda n. 3**PIANO PROGRAMMA DI INTERVENTI COORDINATI
PER IL RINNOVO DEI MARGINAMENTI,
DEL PATRIMONIO VIABILE E DI ARREDO URBANO****Contenuti**

- Esistono diverse zone nelle quali i marginamenti devono essere restaurati e l'assenza di tali interventi talvolta compromette la retrostante viabilità.
- Non è strettamente necessario individuare un unico soggetto attuatore, bensì garantire una coerente progettazione che tenga conto dei diversi aspetti (statici, viabili, di arredo urbano) e assicurare una completa programmazione finanziaria.

Territorio

Lido, Pellestrina, Cavallino-Treporti e Aree Marginali del Centro Storico.

Tempo di redazione del piano

4 mesi.

Ente competente

Comune di Venezia - Stato.

Finanziamenti

Comune di Venezia (viabilità, arredo urbano, muri di sponda interni) Stato (muri di sponda esterni).

Priorità di intervento

Le priorità di interventi sono descritte nel programma decennale di intervento allegato al successivo punto 7 e riguardano principalmente:

- Fondamenta Zattere, Giudecca e Riviera S. Nicolò;
- riattivazioni idrauliche canalette e rii del Lido e restauri statici delle rive;
- risanamenti delle marginature perimetrali dei centri abitati (S. Erasmo, Murano, Burano, ecc.);
- marginamenti di Treporti.

Inoltre sui canali perimetrali del Centro Storico e delle Isole e su quelli di navigazione vi è la necessità di effettuare consistenti risanamenti delle strutture spondali di marginamento.

Tali interventi, di competenza dello Stato, devono essere coordinati con quelli di competenza comunale al fine di permettere il recupero della viabilità.

Le modalità di intervento e di indirizzo si possono concretizzare in diversi modi:

- controllo della qualità delle opere manutentorie
- controllo della qualità degli arredi isolati e puntuali (panchine, insegne, ecc.)
- esecuzione di interventi unitari viabili, fognari e di arredo
- progetti tipo delle nuove realizzazioni ottimizzando la modalità di intervento per l'ordinaria manutenzione.

5.3. Preparazione e gestione dei siti lagunari per la collocazione dei fanghi dei rii

L'operazione di scavo dei rii veneziani deve ritornare ad essere una operazione condotta sistematicamente nel tempo. In un contesto di tutela ambientale tale opera va ben al di là del ripristino di una via d'acqua e può coniugare gli interventi di escavo dei rii con quelli relativi ai processi di recupero e manutenzione della morfologia lagunare. Al proposito si ricorda il protocollo «Criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia» (Legge n. 360/1991 art. 4 c. 6), sottoscritto l'8 Aprile 1993 dal Ministro dell'Ambiente, dai presidenti della Regione del Veneto e del Magistrato alle Acque di Venezia e dagli Enti locali veneziani (Comune e Provincia).

Detto protocollo individua le linee guida che dovranno essere seguite per l'impiego e quindi per lo smaltimento dei materiali scavati.

Alla luce del coordinamento disposto di quanto previsto dalla Legge n. 360/1991 e dal protocollo di cui sopra, il Magistrato alle Acque di Venezia ha già indicato alcuni siti ritenuti idonei a ricevere i materiali di scavo dei rii in ragione degli obiettivi di risanamento morfologico della laguna di Venezia di sua competenza. Le prime indicazioni formulate sono le seguenti:

- Canale Buello, Canale Pordelio, Canale Gaggian (formazione di barene);
- Isola di S. Michele (riperimentazione);
- Isola tra Canale Malamocco - Marghera e Canale delle Tresse (perimetrazione e messa in quota).

Il Magistrato alle Acque fornirà inoltre adeguate informazioni di carattere tecnico necessarie per la elaborazione da parte del Comune di Venezia dei progetti per il collocamento dei fanghi.

Qualora in qualcuno dei siti indicati fosse prevista l'utilizzazione di materiali di pertinenza anche di altri enti, il Magistrato alle Acque dovrà coordinare la redazione dei progetti interessanti quei siti, razionalizzando gli interventi di conferimento di materiali in ragione degli obiettivi di risanamento indicati.

I progetti dovranno essere redatti in conformità alle norme dettate dal Protocollo del Ministero dell'Ambiente sopra citato, con particolare riguardo alle opere di confinamento e ai monitoraggi e controlli ove necessari.

I progetti dovranno essere approvati dalla Commissione per la Salvaguardia ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 171/1973 in quanto attinente in ogni caso ad interventi di trasformazione e modifica del territorio.

Sulla base di quanto previsto al punto 7 del Protocollo con il Ministero dell'Ambiente il progetto per l'impiego dei fanghi nei siti previsti in tale punto dovrà comunque comprendere tutti quegli elementi tecnico-conoscitivi che andranno a giustificare la corrispondenza tra le caratteristiche qualitative dei materiali da conferire ed il sito interessato dal conferimento e quindi, la tipologia delle opere di confinamento previste.

Si ritiene in tal caso che il tema «individuazione prepara-

zione e gestione dei siti lagunari per la collocazione dei fanghi dei rii» debba essere l'oggetto di uno studio analogo a quello che viene adottato per la valutazione dell'impatto ambientale. Ciò consentirà all'Autorità competente (la Commissione per la salvaguardia nella quale è presente il Ministero dell'Ambiente) di formulare il proprio giudizio sulla compatibilità ambientale dell'opera progettata.

Infatti, individuazione, preparazione e gestione di tali siti, come si evince dal protocollo del Ministero dell'Ambiente dell'8 Aprile 1993, sono momenti intimamente collegati fra di loro che sotto intendono un obiettivo primario: il «restauro dell'ambiente». Il fatto che per questo restauro vengano impiegati i fanghi dei rii od altri materiali di risulta è una opportunità che dovrà essere attuata e gestita sempre e comunque nel contesto della tutela ambientale e quindi, i singoli momenti attuativi dovranno essere ipotizzati e valutati in termini di costi-benefici all'interno di uno studio di impatto ambientale che richiede un approccio tecnico-scientifico multidisciplinare graduato alla reale complessità e rilievo del caso in argomento.

Per quanto riguarda i siti già indicati dal Magistrato alle Acque, il Comune procederà con le seguenti modalità:

- A) per l'isola di S. Michele il progetto delle opere necessarie al confinamento dei fanghi, da sottoporre all'approvazione della Commissione di Salvaguardia;
- B) per l'isola delle Tresse il Comune segnalerà la propria zona di interesse predisponendo, dopo benestare, il progetto delle opere di propria pertinenza.

5.4. Gestione delle opere

Si pone il problema di valutare fin dall'inizio di individuare le migliori forme di gestione delle opere oggetto degli investimenti.

La necessità di avere una gestione ottimale, riguarda innanzi tutto le seguenti opere:

- fognature;
- impianti tecnologici relativi alla protezione localizzata delle acque alte.

La gestione di tali impianti nelle competenze comunali.

Il servizio di gestione dovrà essere affidato ad una struttura idonea, avente caratteristiche aziendali, per garantire autonomia decisionale ed efficienza degli interventi.

Tale azienda che dovrà essere unificata con quella di gestione degli impianti di depurazione, provvederà anche alla manutenzione degli impianti tecnologici realizzati per la protezione locale delle acque alte (interventi per «insulae»).

5.5. Informatizzazione del sistema

È indispensabile la informatizzazione del sistema di manutenzione urbana al fine di garantire il necessario livello di coordinamento degli interventi e la loro programmazione tecnica e finanziaria.

La cartografia di base è quella Comunale il cui sistema informativo dovrà essere implementato di tutti i dati ricavati dal censimento del patrimonio soggetto a manutenzione: rii, sponde, ponti, viabilità pedonale e carrabile, fognature, elementi di arredo.

Scheda n. 4

PREPARAZIONE E GESTIONE DEI SITI LAGUNARI PER LA COLLOCAZIONE DEI FANGHI DEI RII

Contenuti

- Redazione dei progetti di confinamento dei siti e dei disciplinari di gestione.
- Nei casi previsti dal Protocollo con il Ministero dell'ambiente dovranno essere redatti gli studi di compatibilità ambientale e i relativi monitoraggi.

Territorio

- I progetti da redigere dovranno interessare i siti proposti dal Magistrato alle Acque.

Tempo di redazione dei progetti.

3 - 4 mesi.

Ente competente

Comune di Venezia.

Finanziamenti

Comune di Venezia.

Priorità di interventi

Classificazione fanghi.

Opere di confinamento all'isola di S. Michele e all'isola delle Tresse.

Tale banca dati verrà sempre più completata ed arricchita durante lo sviluppo del programma di interventi.

Il sistema informativo per la manutenzione urbana (S.I. M.U.) dovrà essere quindi adeguatamente progettato al fine di assicurare:

- la gestione delle banche dati di archiviazione (conoscenza del patrimonio, registrazione interventi, ecc.);
 - il coordinamento degli interventi che i diversi soggetti (Stato, Regione, Comune, Enti erogatori dei servizi in sottosuolo, privati) e degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - la cartografia per i singoli progetti di intervento.
-

Scheda n. 5

GESTIONE DELLE OPERE

Contenuti

Gestione fognature

- rilievo della rete esistente
- catasto degli utenti allacciati
- applicazione della Legge Merli e Legge n. 962/1973
- gestione della cartografia automatizzata (utenti, rete, impianti)
- redazione dei regolamenti di fognature.

Gestione altri interventi

- gestione degli impianti tecnologici realizzati dallo Stato per protezioni localizzate di abitati dalle acque medio-alte (progetto «insulae»)
- gestione luoghi di smaltimento dei fanghi dei rii.

Territorio

Lido, Pellestrina e Cavallino-Treporti.
Centro storico e isole.

Tempo di affidamento della gestione

12 mesi.

Ente competente

Comune di Venezia.
Stato.

Priorità di intervento

Gestione fognature Lido e Pellestrina.
Gestione impianti tecnologici per protezioni localizzate acque-alte.

6. ASPETTI FINANZIARI

Il progetto integrato rii è finanziato per circa 200 miliardi, (129 a carico del Comune e 71 a carico della Regione; importi intesi di larga massima in quanto possono risentire della variabilità dei tassi di sconto) garantiti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 139 nell'ambito dei limiti di impegno quindicennali stanziati nel bilancio dello stato di cui all'art. 1 della stessa Legge n. 139, a garanzia della rata dei mutui stipulati dal Comune e dalla Regione con l'IMI S.p.A. capofila di un pool di banche.

Nell'ambito dei contratti di finanziamento già stipulati per la prima tranche relativi al 1993 da ambedue gli Enti (la seconda tranche sarà stipulata nel secondo semestre 1993 per il 1994) trovano copertura finanziaria gli investimenti di cui sopra per complessive L. 129 miliardi.

Tale finanziamento assume caratteristiche peculiari. Si tratta di un finanziamento a provvista dilazionata in relazione alle effettive richieste di erogazione delle somme correlate agli stati di avanzamento lavori ed in linea di massima già prefissati per i primi cinque anni. È quindi necessario stabilire un percorso univoco tra Comune e Regione al fine di raggiungere l'obiettivo di rendere contestuale il momento del pagamento di più stati di avanzamento nel modo più efficace possibile.

Pertanto essendo il Comune di Venezia stazione appaltante dell'intero progetto, al momento in cui si perverrà alla definizione degli stati di avanzamento dei lavori, con il parere favorevole del Direttore dei Lavori, la relativa documentazione dovrà essere inviata alla Ragioneria Generale. Si ritiene opportuno cercare di concentrare in determinati periodi (esempio: alla fine di ogni trimestre) l'invio di più stati di avanzamento al fine di concentrare le richieste di erogazione in un unico atto che dovrà dare corso a due diverse erogazioni,

da sottoscrivere separatamente, unitamente all'IMI davanti al Notaio.

La Ragioneria Generale dovrà inviare, urgentemente tale documentazione all'IMI ed alla Regione Veneto chiedendo all'IMI di provvedere agli atti di erogazione delle somme relative al finanziamento di parte Comunale, mentre contestualmente la Regione Veneto darà il benestare allo stesso IMI all'erogazione delle somme relative al finanziamento regionale a favore del Comune.

L'IMI, nel giro di qualche giorno, fisserà la data dell'atto di quietanza che dovrà essere sottoscritto dal ragioniere generale del Comune o da un suo delegato, per la parte di finanziamento del Comune, e da un funzionario designato dalla Regione Veneto per la parte di finanziamento Regionale.

Dopo di che la somma relativa al finanziamento Comunale verrà accreditata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (Sez. di Venezia) al relativo conto intestato al Comune di Venezia, mentre la somma relativa al finanziamento Regionale verrà versata nel conto di Tesoreria Centrale presso il Ministero del Tesoro e da questo verrà girocontato direttamente al Centro suddetto di Tesoreria Provinciale intestato al Comune di Venezia, senza transitare in Tesoreria Regionale.

Si presume che, dalla data dell'invio della documentazione di svincolo all'IMI, tale operazione si possa concludere nel giro di 8-10 giorni.

7. PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE

Per ottenere la maggior efficacia e beneficio possibili dalla realizzazione degli interventi descritti nel precedente capitolo n. 5 è necessario procedere attraverso la integrazione dei programmi di investimento, finanziati sia con la Legge 5-2-1992 n. 139 che con altre fonti, dello Stato, della Regione del Veneto e del Comune di Venezia.

Tale integrazione dovrà risultare in particolare più spinta per gli interventi che faranno riferimento ad un unico soggetto attuatore ed a diversi Enti finanziatori, ma dovrà essere assicurata anche laddove ciascun Ente opererà separatamente in base alle proprie competenze.

A tale scopo sono state predisposte le seguenti tre distinte schede riassuntive che evidenziano la programmazione di massima degli interventi ed il ruolo coordinato di ciascuno dei tre Enti coinvolti:

- 1) Piano programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia.
- 2) Piano programma per il rinnovamento delle fognature al Lido, Pellestrina, Cavallino-Treporti e aree marginali del Centro Storico e delle isole.
- 3) Piano programma di interventi coordinati per il rinnovo dei marginamenti, del patrimonio viabile e di arredo urbano.

Vi è innanzitutto da evidenziare che è stato scelto un arco temporale di validità del programma di durata pari ad un decennio perchè tale dimensione corrisponde al miglior compromesso possibile fra l'esigenza, da una parte, di considerare l'intero periodo necessario per il risanamento di tutto

il tessuto urbano interessato, che avrà probabilmente durata pluridecennale, e dall'altra quella di prendere in considerazione il solo periodo necessario per la realizzazione degli interventi finanziati con la legge n. 139/1992, che viceversa avrà durata quinquennale. Programmare le opere per un decennio consente fra l'altro di avere a disposizione utili informazioni per le future richieste di rifinanziamento delle leggi speciali per Venezia.

Nelle tre schede sono stati descritti sinteticamente gli interventi previsti con un maggior grado di dettaglio per quelli che si intendono finanziare con i fondi della legge n. 139/1992 e che si prevede che potranno essere impegnati e spesi nell'arco di circa un quinquennio. Tale periodo risulta essere superiore al quello ipotizzato nel biennio 1993-1994 per l'impegno della spesa, ma d'altra parte la complessità e la particolarità tecnica ed organizzativa della realizzazione delle opere, nonché la loro compatibilità con la fragilità del tessuto urbano interessato, consigliano di prevedere una loro attuazione più graduata nel tempo.

Relativamente agli importi indicati nei programmi, essi si riferiscono alla quantificazione, effettuata con larga approssimazione a causa della mancanza dei progetti di massima, dei costi di ciascun intervento con la evidenziazione del costo complessivo necessario e di quello finanziato con la legge n. 139/1992 suddiviso fra i tre Enti interessati all'accordo di programma.

È stato quindi indicato il soggetto istituzionale attuatore di ogni singolo intervento che, sulla base delle indicazioni contenute nell'Atto Preliminare all'Accordo di Programma, non sempre coincide con l'Ente finanziatore.

Infine si è proceduto ad individuare all'interno del decennio che va dal 1993 al 2002 il periodo in cui si prevede che siano effettuate la progettazione e la realizzazione di ciascun intervento ottenendo un diagramma temporale dei programmi.

In conclusione è necessario sottolineare che le indicazioni programmatiche contenute nelle schede (e riassunte nella scheda riepilogativa a seguito) devono essere considerate come un utile quadro di riferimento di larga massima che dovrà essere successivamente verificato ed aggiornato in sede di programmazione di dettaglio ove saranno opportunamente apportate tutte quelle modificazioni ed integrazioni che un più approfondito esame, basato su più specifici elementi progettuali e su un'analisi più puntuale delle competenze, potrà suggerire.

Si è ritenuto utile infine allegare alle schede di programma anche le planimetrie con l'individuazione degli interventi.

(segue scheda riepilogativa)

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 139 (art. 5) - ACCORDO DI PROGRAMMA
 PROGRAMMA DECENNALE DEGLI INTERVENTI 1993 - 2003
 SCHEDA RIEPILOGATIVA

INTERVENTI	IMPORTI (in Miliardi)				
	TOTALE NECESS.	TOTALE FINANZ.	STATO	REGIONE	COMUNE
Interventi a progettazione integrata	257	200	-	71	129
Interventi coordinati per il rinnovo delle fognature Lido - Pellestrina - Cavallino - Treporti - Aree Marginali	178	85	19	66	-
Interventi coordinati per il rinnovo dei marginamenti, del patrimonio viabile e di arredo urbano	111	18	18	-	-
TOTALI	546	303	37	137	129

Legge 5 febbraio 1992 n. 139
Interventi per la salvaguardia di Venezia
e della sua Laguna

Magistrato alle Acque
Regione del Veneto
Comune di Venezia

ACCORDO DI PROGRAMMA
(Art. 5 della Legge 5 Febbraio 1992 n. 139)

Venezia, Maggio 1993

Si premette che:

che con delibera n. 225 del 16-17 Novembre 1992 è stato approvato l'atto di intesa preliminare tra il Presidente del Magistrato alle Acque, la Regione del Veneto e il Comune di Venezia;

che detto atto in data 19-12-1992 è stato sottoscritto dai rappresentanti delle tre Amministrazioni interessate sul testo che di seguito si riporta:

Atto di intesa preliminare all'accordo di programma di cui all'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 139 tra il Presidente del Magistrato alle Acque, la Regione del Veneto e il Comune di Venezia:

Premesso:

che il Magistrato alle Acque di Venezia, nell'ambito della programmazione, pianificazione e valutazione degli interventi per la salvaguardia fisica della laguna, di cui all'art. 3 lettera a) Legge n. 798/1984, ha accertato attraverso specifici studi che gli interventi per «insulae» potranno essere limitati e circoscritti a talune zone della città, mentre per il Centro Storico gli interventi di difesa locale delle acque alte potranno consistere nella realizzazione di opere di straordinaria manutenzione diffusa;

che gli interventi da realizzarsi nel Centro Storico di Venezia finalizzati alla salvaguardia e risanamento di Venezia e della sua laguna prevedono l'escavo dei rii, lo smaltimento dei fanghi ed il ripristino di una corretta idrodinamica lagunare nella rete interna, il ripristino e/o la realizzazione di opera di risanamento fognario e di depurazione, il consolidamento delle rive, ponti, manufatti ed edifici pubblici e privati prospicienti i rii, la realizzazione di interventi per la riduzione di situazioni diffuse di disagio dovute alle acque alte non ovviabili con l'intervento alle bocche;

che le attività suddette, pur nell'attribuzione di diverse competenze amministrative, dovranno essere programmate, progettate ed eseguite in forme coordinate e raccomandabili con gli interventi ordinari del Comune di Venezia con particolare riguardo agli interventi di manutenzione urbana e di gestione dei sottoservizi e canalizzazioni;

che in particolare per gli interventi locali di manutenzione straordinaria finalizzati alla difesa delle acque alte, strettamente connessi con gli interventi di salvaguardia fisica, verranno individuati nell'accordo di programma gli strumenti organizzativi atti a garantire un loro stretto coordinamento;

che per quanto riguarda gli interventi su edifici e beni del Demanio dello Stato che si renderanno necessari nell'ambito del progetto complessivo che il Comune di Venezia attuerà, gli stessi saranno effettuati dal Magistrato alle Acque nel rispetto delle norme cui lo stesso è soggetto;

che l'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 139 prevede il perfezionamento di accordo di programma fra:

- * il Comune di Venezia, competente agli interventi finalizzati alla manutenzione delle rive e all'escavo dei rii e smaltimento dei fanghi, alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguiti anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati;
- * la Regione del Veneto, competente alla realizzazione

delle opere igienico-sanitarie nel Centro Storico di Venezia, secondo le indicazioni dell'art. 4 della stessa legge;

* il Magistrato alle Acque, competente agli interventi volti alla difesa della città dalle acque alte ivi compresi gli interventi per insulæ, alla manutenzione degli edifici Demaniali prospicienti i rii, e al consolidamento e sistemazione di ponti, canali e fondamenta contemplati dall'art. 3 comma 1 lettera g) della Legge 29 novembre 1984 n. 798;

* che gli interventi sono contemplati:

— dal «Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia», approvato con Delibera di Consiglio dalla Regione del Veneto n. 255 del 19 dicembre 1991;

— dal «Programma Generale degli Interventi» riguardante l'attuazione di studi, progettazioni, sperimentazioni, relative all'escavo dei canali e rii interni, alla riattivazione dei rii terà, allo smaltimento dei fanghi ed alla sistemazione degli scarichi di fognatura dei rii, delle banchine e delle fondamenta di Venezia Centro Storico, Giudecca, Lido, Murano e Burano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Venezia n. 3991 del 31 luglio 1991;

— dal «Piano Generale degli Interventi» approvato dal Comitato ex art. 4 della Legge 29 novembre 1984 n. 798 nell'adunanza del 19 giugno 1991;

* che per quanto riguarda gli interventi non ricompresi nei piani suddetti essi andranno individuati in sede di definizione dell'accordo di programma con le modalità previste dall'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992 n. 139;

* ritenuto che sin d'ora risulta evidente la competenza primaria del Comune di Venezia trattandosi di interventi che interessano il tessuto urbano della città nonché le attività che ivi si svolgono, sicché l'attuazione del programma integrato non potrà che far capo al medesimo Comune di Venezia.

Quanto sopra premesso e ritenuto

il Presidente del Magistrato alle Acque nella persona dell'ing. Felice Setaro

la Regione del Veneto nella persona del Dott. Franco Frigo - Presidente Giunta Regionale del Veneto

il Comune di Venezia nella persona dell'avv. Ugo Bergamo - Sindaco del Comune di Venezia

convengono

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

2) Il Comune di Venezia è individuato quale soggetto istituzionale attuatore del programma integrato di cui alle premesse del presente atto;

3) Entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto il Sindaco del Comune di Venezia convocherà una conferenza di servizi ove verrà verificata l'intesa sul testo definitivo dell'accordo di programma che determinerà fra l'altro i tempi e i modi della esecuzione degli interventi, le procedu-

re per l'acquisizione e l'erogazione dei fondi, le forme di controllo da parte delle Amministrazioni interessate;

4) Il Comune di Venezia provvederà, congiuntamente alle altre Amministrazioni interessate, alla predisposizione di un «contributo tecnico all'accordo di programma» che individuerà, coordinandoli i programmi operativi e i connessi fabbisogni finanziari con l'imputazione alle diverse Amministrazioni;

5) L'approvazione dell'accordo di programma avverrà secondo le modalità di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

Tutto ciò premesso e considerato tra:

il Comune di Venezia rappresentato dal Commissario Straordinario Giovanni Troiani;

il Ministero dei Lavori Pubblici rappresentato dal Presidente del Magistrato alle Acque Felice Setaro;

la Regione del Veneto rappresentata dal Presidente Giuseppe Pupillo si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'accordo di programma

Oggetto del presente accordo è il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie al fine dell'esecuzione in forma unitaria degli interventi di competenza del Comune di Venezia finalizzati alla manutenzione dei rii e alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, nonché degli interventi di competenza della Regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel territorio del Comune di Venezia, ed infine agli interventi «per insulæ» di competenza dello Stato volti alla difesa delle acque alte.

Art. 2 - Contributo tecnico all'accordo di programma

Il contributo tecnico all'accordo di programma, redatto come stabilito alle premesse, costituisce parte integrante del presente atto (allegato 1).

Art. 3 - Fasi attuative degli interventi

In relazione alle tipologie di intervento, descritte nel Contributo Tecnico di cui all'art. 2, si identificano le seguenti fasi attuative:

- 1) Verifica della fattibilità tecnico-finanziaria degli interventi e loro conseguente programmazione-pianificazione
- 2) Progettazione di massima ed esecutiva
- 3) Espletamento delle procedure per l'affidamento degli interventi
- 4) Designazione della «Direzione dei Lavori» e dell'eventuale «Alta Sorveglianza»
- 5) Esecuzione delle opere
- 6) Collaudo dei lavori
- 7) Valutazione dell'efficacia degli interventi eseguiti
- 8) Gestione delle opere.

Art. 4 - Definizione dei progetti integrati

Per quanto riguarda i contenuti dei «Progetti Integrati», essi comprendono le tipologie degli interventi di cui al punto 5.1 (scheda n. 1), evidenziati di larga massima nel relativo programma decennale del «Contributo Tecnico».

I «Progetti Integrati» prendono in considerazione quindi gli interventi di consolidamento e ristrutturazione edilizia e di urbanizzazione primaria, di escavo e smaltimento dei fanghi, le opere di sistemazione e risanamento della rete fognaria esistente, gli interventi di consolidamento statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii e le opere per la difesa dalle acque alte mediante la realizzazione delle «insulae» in quanto opere di straordinaria manutenzione urbana.

Art. 5 - Attuazione dei progetti integrati

Il Comune di Venezia viene individuato quale soggetto istituzionale attuatore dei «Progetti Integrati». Rimane inteso che le opere di manutenzione degli edifici demaniali prospicienti i rii restano di competenza del magistrato alle Acque.

Art. 6 - Piano degli interventi rientranti nei progetti integrati

Come previsto al punto 5.1 (scheda n. 1) del «Contributo Tecnico», il Comune di Venezia, entro 4 mesi dalla data di stipula della presente, si impegna a presentare il Piano programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia.

Il predetto piano sarà presentato al Comitato misto di cui all'art. 4 della Legge n. 798/1984 successivamente al parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia di cui all'art. 4 della Legge n. 360/1991.

Art. 7 - Finanziamento degli interventi dei progetti integrati

Il finanziamento viene garantito dai contratti di mutuo a provvista dilazionata stipulati dalla Regione del Veneto e dal Comune di Venezia con l'I.M.I. S.p.A. sulla base dei limiti di impegno quindicennali autorizzati dal comma 3 e 7 dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 139.

Le modalità di erogazione sono quelle descritte al capitolo 6 del «contributo tecnico».

Limiti di impegno autorizzati (in miliardi)

	1993	1994	Totale
Regione Veneto (art. 2 comma 3)	3,65	3,50	7,15
Comune di Venezia (art. 2 comma 7)	6,00	5	11,0
Totale	9,65	8,50	18,15

Art. 8 - Coordinamento e programmazione dei progetti integrati

Il coordinamento e la programmazione operativi degli interventi rientranti nei progetti integrati, saranno assicurati dal Comune di Venezia con strutture che verranno all'uopo organizzate.

Tali strutture cureranno parimenti gli aggiornamenti al piano programma.

Art. 9 - Controlli e collaudi dei progetti integrati

Si conviene che il Comune su indicazione dei rispettivi Enti nomini apposite commissioni di collaudo costituite da membri tecnici e amministrativi così composte:

- n. 1 rappresentante della Regione
- n. 1 rappresentante dello Stato
- n. 1 rappresentante del Comune

con l'incarico di collaudare in corso d'opera l'esecuzione dei relativi interventi del Comune di Venezia. L'alta sorveglianza è invece affidata all'Ufficio Tecnico comunale.

Tra i membri designati il Sindaco nominerà il Presidente della Commissione.

Art. 10 - Definizione degli interventi non rientranti nel progetto integrato

Le tipologie degli interventi non rientranti nei progetti integrati sono quelle di cui al punto 5.2 del «contributo tecnico» comprendenti opere di competenza di Stato, Regione, Comune (schede 2 e 3) evidenziati di larga massima nei relativi programmi decennali.

Art. 11 - Attuazione degli interventi non rientranti nei progetti integrati

Gli interventi di cui al presente articolo saranno attuati secondo le modalità prescelte da Stato, Regione e Comune nell'ambito delle proprie competenze, e nel rispetto della vigente legislazione sulle opere pubbliche.

Data l'importanza di tali interventi che interessano le infrastrutture e le opere di urbanizzazione dei centri abitati lagunari, i tre soggetti istituzionali convengono che debba comunque essere sempre garantita una attenta programmazione tecnica ed economica al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie e di coordinare le fasi progettuali e realizzative.

Ove necessario di volta in volta Stato, Regione e Comune procederanno anche a sottoscrivere singoli accordi per l'attuazione coordinata dei progetti e delle opere.

Art. 12 - Piani degli interventi non rientranti nei progetti integrati

I piani programma previsti nelle schede n. 2 e 3 del «Contributo Tecnico» saranno tenuti aggiornati dal Comune di Venezia che riceverà i contributi di Stato e Regione per le opere di loro competenza.

Tali piani saranno trasmessi al Presidente del Magistrato alle Acque, per la loro presentazione unitaria, da parte dei tre soggetti istituzionali, al Comitato misto di cui all'art. 4 della Legge n. 798/1984 al fine di ottenere il finanziamento delle opere.

Art. 13 - Finanziamento degli interventi non rientranti nei progetti integrati

Il finanziamento degli interventi starà a carico delle somme di competenza dei singoli Enti.

Di norma l'attuazione degli interventi avverrà attraverso specifici accordi da raggiungere tra gli Enti interessati.

Art. 14 - Rapporti con gli enti e aziende responsabili dei pubblici servizi

I progetti di intervento che interesseranno il sottosuolo dovranno coordinarsi con le opere di ristrutturazione e ade-

guamento dei pubblici servizi tenendo conto ove possibile dei programmi di investimento delle società di gestione.

Il Comune dovrà pertanto acquisire lo stato di fatto delle singole reti delle Aziende e degli Enti titolari dei servizi in concessione. Le previsioni di spesa in sede progettuale dovranno tener conto dei necessari spostamenti o riorganizzazione dei sottoservizi.

Tutti i rapporti con le Società concessionarie di pubblici sottoservizi saranno tenuti dal Comune di Venezia che si farà carico del loro coordinamento, nell'ambito del più ampio coordinamento dei progetti integrati.

Art. 15 - Gestione delle opere

Ad eccezione di quelle di competenza dello Stato, tutte le opere realizzate nell'ambito di attuazione del presente accordo di programma saranno gestite dal Comune di Venezia attraverso le forme più opportune.

I tempi e le modalità per il passaggio in gestione al Comune dovranno essere precisati nei progetti e capitolati d'oneri delle singole opere.

Art. 16 - Informatizzazione del sistema della manutenzione urbana

Dopo l'approvazione del piano programma di cui all'art. 6 da parte del Comitato dei Ministri, il Comune provvederà ad avviare il necessario servizio informativo per la gestione dei dati relativi agli interventi di manutenzione urbana, ivi compreso il sottosuolo.

Il sistema informativo sarà effettuato su base cartografica compatibile con il sistema in uso presso il Comune di Venezia e terrà conto, al fine di eventuali sinergie e di accordi specifici, dei sistemi informativi sugli interventi per la salvaguardia di Venezia eventualmente già in uso presso il Magistrato alle Acque e presso la Regione.

Art. 17 - Organo di vigilanza dell'accordo di programma

Il Comune di Venezia provvederà a nominare un organo di vigilanza di cui all'art. 27 punto 6 della legge n. 142/1990 per l'attuazione dell'accordo di programma, presieduto dal Sindaco e costituita da:

- rappresentante della Prefettura di Venezia
- rappresentante del Magistrato alle Acque
- rappresentante della Regione del Veneto
- rappresentante del Comune di Venezia.

Il Comune assicurerà la sua struttura di Segreteria per il funzionamento dell'organo di vigilanza.

Venezia, 3 agosto 1993

Comune di Venezia	Regione del Veneto
Giovanni Troiani	Giuseppe Pupillo
Commissario Straordinario	Presidente Giunta Reg.

Ministero dei LL.PP.

Felice Setaro
Presidente Magistrato alle Acque